

3785



8  
3-4

# Il Ministro Segretario di Stato

PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

di concerto con

Adi 14/10/1985  
Reg. N. 10  
42

IL MINISTRO DEL TESORO ED IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTA la legge 10 giugno 1985 n. 284, concernente il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

SENTITE le Amministrazioni interessate

DECRETA

Articolo unico

MINISTRO PER LA RICERCA  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
10 OTT 1985  
Prot. n. 676/8.3.4

E' approvato l'allegato Regolamento del Personale di cui all'art. 6, 5° comma, della Legge 10 giugno 1985 n. 284.

Roma, addi 10 OTT. 1985

Il Ministro per il Coordinamento  
delle Iniziative per la Ricerca  
scientifica e tecnologica

*Luigi Bevilacqua*

MINISTERO DEL TESORO  
UFF. LICENZE ASI P.C. 17  
10 OTT. 1985  
Prot. N° 5854

Il Ministro del Tesoro

*[Signature]*

Il Ministro per la Funzione  
Pubblica

*[Signature]*

*[Signature]*

TELECOM - CIR. 8.21-13.11.85





# *Al Ministro Segretario di Stato*

ALLEGATO

## PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

### REGOLAMENTO DEL PERSONALE

di cui all'art. 6 comma 5° della legge 10 giugno 1985 n. 284

Norme sul trattamento giuridico, economico  
accessorio, assicurativo e previdenziale  
del personale impegnato nelle attività  
in territorio antartico

#### C A P. I - Disposizioni Generali

##### Art. 1 - Campo d'applicazione -

1. Il trattamento giuridico, economico-accessorio e previden-  
ziale del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti  
impegnato nelle attività in territorio antartico è regolato, ai  
sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 10 giugno 1985 n. 284,  
dalle disposizioni che seguono.







# *Al Ministro Segretario di Stato*

2. Detta visita medica dovrà esser volta ad accertare non solo l'idoneità fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni assegnate o da assegnare, ma anche la idoneità fisica e psichica in relazione alle particolari condizioni ambientali esistenti nel continente antartico.
3. Alle predette visite ed allo svolgimento dei suindicati corsi si provvederà a cura del Responsabile dell'attuazione del Programma e con spesa a carico dell'Amministrazione o dell'Ente d'appartenenza.

## Art. 4 - Modifiche -

1. Modifiche ed aggiornamenti alle presenti disposizioni potranno esser successivamente adottati anche su proposta del Responsabile dell'attuazione del Programma.

C A P. II - Svolgimento del rapporto di lavoro in zona operativa

## Art. 5 - Orario di lavoro -

1. Fermo restando il limite convenzionale dell'orario giornaliero e settimanale di ciascun dipendente, per il personale presente





# *Al Ministro Segretario di Stato*

in zona operativa può esser disposto un orario di servizio, giornaliero e settimanale, correlato con le esigenze operative e le condizioni ambientali, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo vigenti in materia.

2. Detto orario di servizio settimanale può esser stabilito anche per sette giorni lavorativi alla settimana; inoltre, gli orari, giornaliero e settimanale, possono esser stabiliti in modo differenziato per gruppi ovvero per singoli dipendenti.
  
3. Il personale usufruirà di un periodo di riposo continuativo, nell'arco di 24 ore, non inferiore ad 8 ore e, nello stesso arco di 24 ore, di due pause dell'attività di lavoro di durata non inferiore ad 1 ora ciascuna.
  
4. Per gruppi di dipendenti o per singolo dipendente, può essere disposta la temporanea esenzione dalle prestazioni lavorative in presenza di particolari condizioni ambientali, in relazione all'andamento delle attività cui il dipendente è preposto ovvero per specifiche situazioni che, al di fuori dei casi di malattia, infortunio ovvero di messa a disposizione ai sensi del successivo art. 11, 5° comma, impongono un temporaneo allontanamento del dipendente stesso dal servizio attivo.  
L'esenzione temporanea dal servizio attivo è disposta dal Responsabile della spedizione.
  
5. Fermi restando il trattamento economico ordinario e quello di cui al successivo art. 15, 1° comma, lettera a), durante il periodo di esenzione temporanea dal servizio attivo non compete l'indennità di cui allo stesso art. 15, 1° comma, lettera b).
  
6. In presenza di situazioni di pericolo per la vita umana e/o di necessità di assicurare la salvaguardia di mezzi, strutture ed





# *Il Ministro Segretario di Stato*

attrezzature, il personale può essere comandato a prestare servizio continuativo, per il tempo strettamente necessario, in deroga alle disposizioni di cui al precedente 3° comma. Cessata la situazione d'emergenza deve esser assegnato un congruo periodo di riposo prima della ripresa dell'attività di lavoro.

## Art. 6 - Lavoro eccedente l'orario di servizio -

1. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 5, il personale presente in zona operativa può esser chiamato ad effettuare, per esigenze di servizio, prestazioni lavorative diurne, notturne o in giorno festivo eccedenti l'orario di servizio giornaliero e settimanale, anche in deroga a disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo vigenti in materia.

## Art. 7 - Lavoro in turno -

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 5, il personale presente in zona operativa può esser comandato, in relazione ad attività in esercizio continuativo per periodi di tempo eccedenti l'ordinario orario di servizio, a prestare servizio in turni continui ed avvicendati con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive.
2. Il personale turnista non può abbandonare il posto di lavoro, salvo caso di forza maggiore, senza che sia intervenuta la sostituzione o la specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile della spedizione.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## Art. 8 - Chiamata fuori orario -

1. In presenza di situazioni di emergenza o di indifferibili esigenze di servizio, il personale presente in zona operativa può esser comandato a prestare servizio anche durante il proprio periodo di riposo, il cui godimento sarà effettuato cessate le predette situazioni.

## Art. 9 - Riposo settimanale - Festività -

1. Ove l'orario di servizio settimanale in zona operativa preveda un numero di giorni lavorativi inferiori a 7, il personale ivi presente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola coincide con la domenica; per il personale turnista e per quello chiamato ad operare in detta giornata, il giorno di riposo sarà goduto in altro giorno della settimana.
2. Ove l'orario di servizio settimanale in zona operativa preveda un numero di giorni lavorativi pari a 7, il personale ivi presente potrà godere dei giorni di riposo settimanale, corrispondenti al periodo di presenza in detta zona, solo al termine di detto periodo, salvo che non ne sia disposto il godimento, per singolo dipendente o per gruppi, nel periodo stesso da parte del Responsabile della spedizione, ove le esigenze di servizio lo consentano.
3. Fermo restando il diritto al godimento del riposo connesso alle festività previste da disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, il personale presente in





# *Al Ministro Segretario di Stato*

zona operativa potrà godere delle festività verificatesi durante il periodo di presenza in detta zona solo al termine del predetto periodo, salvo che non ne sia disposto il godimento, per singolo dipendente o per gruppi, nel periodo stesso da parte del Responsabile della spedizione, ove le esigenze di servizio lo consentano.

## Art. 10 - Ferie e permessi per festività abolite -

1. Fermo restando il diritto al periodo di ferie annuali previsto da disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, nonché ai permessi per festività abolite di cui all'art. 1 della legge 23.12.1977 n. 937, al personale presente in zona operativa spetta un ulteriore periodo di ferie, da attribuirsi in relazione al periodo di presenza continuativa sul territorio antartico, così come segue:

periodo di presenza continuativa:				giorni di ferie supplementari:	
da	1	a	14	giorni di calendario	-
"	15	"	30	" "	2
"	31	"	45	" "	4
"	46	"	60	" "	7
"	61	"	75	" "	11
"	76	"	90	" "	16
oltre	90	giorni			21

2. Non è consentito il godimento delle ferie, annuali e supplementari, nonché dei permessi per festività abolite durante il periodo di presenza in zona operativa.





# *Al Ministro Segretario di Stato*

3. Il dipendente può usufruire delle ferie e dei permessi per festività abolite, se preventivamente autorizzato, anche al l'Estero, intendendosi esclusa la zona operativa, prima del rientro in Italia ovvero in occasione, e prima del suo inizio, del viaggio dall'Italia per recarsi in zona operativa. In detti casi, fermo restando che si intendono sospesi, per il periodo di godimento delle ferie e dei permessi suddetti, sia l'ordinario trattamento di trasferta sia i benefici previsti dalle presenti norme, le spese di viaggio, suppletive rispetto a quelle dei corrispondenti viaggi organizzati a cura del Programma, sono a carico del dipendente stesso.

## Art. 11 - Presenza in territorio antartico - Rientri in Italia -

1. Salvo casi di forza maggiore o di indisponibilità di mezzi di trasporto, non è consentita la permanenza in territorio antartico del personale per un periodo di tempo continuativo superiore a 120 giorni. Tale permanenza è consentita per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, fino al massimo di 120, esclusivamente per esigenze di servizio indifferibili.
2. Al termine del periodo di permanenza in territorio antartico il dipendente deve rientrare in Italia, salvo che non venga inviato in missione all'Estero ovvero chieda di usufruire di un periodo di ferie da godere all'Estero, terminato il quale il dipendente è tenuto a rientrare in Italia.
3. Dopo un periodo di permanenza in territorio antartico, può disporsi la presenza del dipendente in detto territorio per un ulteriore periodo, a condizione che tra i due periodi siano trascorsi almeno 30 giorni continuativi. Ove il periodo di intervallo sia superiore a 30 giorni e inferiore a 90 è necessario il preventivo consenso o la formale richiesta del dipendente.





# *Al Ministro Segretario di Stato*

4. Con provvedimento motivato può esser disposto il rientro in Italia del personale presente in zona operativa, anche prima della scadenza del periodo di sua destinazione in zona operativa, per:
- a) malattie o infortunio del dipendente,
  - b) inadattamento alle condizioni ambientali,
  - c) esigenze di servizio,
  - d) gravi infrazioni disciplinari,
  - e) comportamenti che, pur non avendo carattere di infrazione disciplinare, sono incompatibili con le esigenze operative.
5. I provvedimenti di rientro anticipato sono disposti dal Responsabile della spedizione, che ne informa senza ritardo il Responsabile dell'attuazione del Programma.
6. Il dipendente ha diritto all'immediato rientro in Italia, compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto ed ove ne faccia espressa richiesta, in caso di morte del coniuge o di parente o affine in 1° grado.

## Art. 12 - Doveri -

1. Fermi restando i doveri alla cui osservanza è tenuto in forza di disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo, il personale presente in zona operativa è, in particolare, tenuto a:





# *Il Ministro Segretario di Stato*

- a) rispettare le leggi e le consuetudini vigenti nel territorio antartico;
- b) osservare diligentemente le misure di sicurezza e le prescrizioni mediche di profilassi;
- c) attenersi scrupolosamente, anche durante il periodo in cui non svolge attività di servizio, alle disposizioni organizzative emanate dal Responsabile della spedizione;
- d) svolgere, oltre ai compiti professionali veri e propri ed ove chiamato, compiti, anche manuali, connessi con le attività logistiche e di gestione della spedizione in Antartico quali, ad esempio, carico e/o scarico di materiali, guida di mezzi meccanici; trasporto di persone e/o merci, rifornimenti di combustibili, montaggio e/o smontaggio e/o manutenzione di attrezzature, preparazione e/o cottura di pasti, pulizie, lavaggio di indumenti, smaltimento di rifiuti;
- e) astenersi da attività e/o comportamenti che possono procurare pericolo o arrecare danno a sé e/o agli altri e/o ai mezzi ed attrezzature;
- f) non detenere armi proprie ed improprie, sostanze esplosive e/o infiammabili;
- g) mantenere, anche nella vita privata, un contegno corretto nei confronti del restante personale e/o dei terzi estranei.

## Art. 13 - Disciplina -

1. Ferme restando in materia disciplinare le norme proprie della carriera o del rapporto di lavoro del personale in zona operativa, il personale civile dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile della spedizione.



12



# *Al Ministro Segretario di Stato*

2. Il personale militare sarà alle dipendenze gerarchiche dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano, che svolge funzioni di comandante di corpo, e tramite questi, alle dipendenze funzionali del Responsabile della spedizione. Il suddetto personale conserva in ogni modo lo "status" militare, rimanendo soggetto alle leggi ed ai Regolamenti militari ed osserva le disposizioni del presente regolamento solo se non in contrasto con quelle militari.
  
3. Per quanto concerne il precedente art. 11, 4° comma, lettera d), il comandante di corpo, nel campo dei provvedimenti disciplinari attribuibili al proprio livello, è libero di disporre il rientro o meno del militare punito, informandone il Responsabile della spedizione. Comunque ogni disposizione di rientro, conseguente ad un'infrazione disciplinare, disposta dal comandante di corpo, ha carattere esecutivo.
  
4. Per i comportamenti previsti nel precedente art. 11, 4° comma lettera c), il rientro del militare sarà stabilito su concorde avviso del comandante del corpo e del Responsabile della spedizione.
  
5. Situazioni non contemplate dalle presenti norme relative al particolare "status" militare saranno risolte nell'ambito delle aree tecnico-operative o tecnico-amministrative competenti per materia.

## Art. 14 - Malattia ed infortuni -

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, regolamentari o di contratto collettivo circa gli effetti della malattia o dell'infortunio del dipendente sul diritto alla



# *Al Ministro Segretario di Stato*

conservazione del posto, sul trattamento economico (ordinario) e sull'eventuale riconoscimento della causa di servizio, al personale presente in zona operativa, si applicano in caso di malattia e infortunio le disposizioni dei commi successivi.

2. L'accertamento della sussistenza della malattia o dell'infortunio e dell'inidoneità al lavoro è effettuato dal medico che, a norma del successivo art. 18, ha prestato il primo intervento di assistenza sanitaria. E' rimessa altresì al giudizio del medico la decisione circa la destinazione del dipendente malato o infortunato ai fini della necessaria assistenza sanitaria e della ripresa del servizio in zona operativa. In caso di ricovero presso una struttura ospedaliera, il giudizio circa la ripresa del servizio in zona operativa è rimesso al personale medico di detta struttura.
3. I giudizi medici di cui al comma precedente sono insindacabili da parte del Responsabile dell'attuazione del Programma, del Responsabile della spedizione, nonché dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza del dipendente interessato che potrà richiedere, in caso di ricovero presso una struttura ospedaliera, l'intervento di un medico di fiducia.
4. Il dipendente giudicato inidoneo al lavoro per malattia o infortunio è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni del personale sanitario e non può esser destinato ad alcuna attività durante il periodo di inidoneità, salva diversa ed espressa indicazione del medico che ha emesso il giudizio di inidoneità, ove questa sia parziale.
5. Al dipendente giudicato inidoneo al lavoro per malattia o infortunio non compete, per tutto il periodo di inidoneità, se totale, il compenso di cui al successivo art. 15, 1° comma, lettera b).





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## C A P . III - Trattamento economico accessorio

### Art. 15 - Trattamento di missione in Antartide -

1. Al personale presente in zona operativa spetta, a titolo di trattamento di missione in Antartide:

- a) una diaria in dollari USA, da computarsi, in relazione ai giorni di presenza in zona operativa, secondo i criteri di cui al successivo secondo comma;
- b) un'indennità giornaliera, per ogni giorno di servizio attivo sul territorio antartico, pari a dollari USA 60; detta indennità è omnicompensativa di prestazioni lavorative rese al di fuori dell'ordinario orario di servizio e/o particolari per la loro natura, anche rispetto a quelle normalmente svolte, e/o per le modalità e/o per le condizioni in cui vengono rese; detta indennità è, inoltre, sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, connesso a prestazioni straordinarie e/o particolari, contemplate in questo regolamento, fruibile in forza di disposizione di legge, di regolamento o di contratto collettivo vigenti. Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 30%.

I compensi di cui alle lettere a) e b) sono da intendersi al netto di ogni ritenuta di legge.

2. La diaria di cui al precedente primo comma, lettera a) è computata secondo i seguenti criteri:





# *Il Ministro Segretario di Stato*

periodo di presenza continuativa  
in zona operativa:

dollari "SA:

- da	1	a	14	giorni	40
- "	15	"	30	"	67
- "	31	"	60	"	90
- "	61	"	90	"	112
- oltre	90 giorni				135

Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 60%.

3. Il pagamento dei compensi di cui ai commi precedenti avverrà secondo modalità operative da stabilirsi a cura del Responsabile dell'attuazione del Programma. Nel caso di esplicita richiesta del dipendente, detto pagamento potrà avvenire nei limiti delle disposizioni valutarie in vigore anche mediante accredito bancario in Nuova Zelanda o in altro Paese dell'emisfero australe.
4. Il viaggio di andata e di ritorno, tra la località utilizzata quale scalo ufficiale nel collegamento marittimo o aereo con il territorio antartico e la località di servizio in detto territorio, è organizzato a cura e con spesa a carico del Programma; nel caso di viaggio in nave è a carico dello stesso anche la fornitura del vitto.

## Art. 16 - Alloggio, vitto, indumenti speciali ed equipaggiamento vario -

1. Per tutto il periodo di presenza sul territorio antartico spetta al personale, con organizzazione e spesa a carico del Programma, la fornitura di alloggio e vitto.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

2. Spetta, inoltre, una dotazione di indumenti speciali ed equipaggiamento vario, nei tipi e nelle quantità da stabilirsi in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro e da fornirsi a cura ed a spese del Programma.
3. Detti indumenti speciali e l'equipaggiamento costituito da materiali durevoli dovranno esser restituiti al rientro.

**C A P. IV - Trattamenti di previdenza, assicurativi e di assistenza sanitaria -**

**Art. 17 - Trattamenti di previdenza e assicurativi -**

1. In favore del personale, impegnato in zona operativa e durante i corsi di addestramento di cui al precedente art. 3, 1° comma ed in connessione con gli stessi, è stipulata una polizza assicurativa per:
  - a) l'integrazione della copertura dei rischi già assicurati in via ordinaria;
  - b) la copertura dei rischi comunque non assicurati;
  - c) la responsabilità civile per danni a terzi verificatisi in connessione con le attività in zona operativa, esclusa la copertura della responsabilità per danni arrecati per dolo o colpa grave;
  - d) per il rimborso delle spese legali e di perizie sostenute per procedimenti giudiziari o amministrativi, nei quali detto personale sia incorso in connessione con le attività in zona operativa e sempre che detti procedimenti non siano stati promossi dall'Amministrazione o dall'Ente di appartenenza.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## Art. 18 - Assistenza sanitaria -

1. Al personale presente in zona operativa saranno garantite dall'ENEA prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche:
  - a) mediante una struttura di pronto soccorso presidiata da personale medico operante sul posto;
  - b) presso installazioni di altri paesi esistenti sul territorio antartico;
  - c) mediante ricovero ospedaliero opportuno.Da dette prestazioni sono escluse quelle per protesi dentaria.
  
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere b) e c), si applica, anche con carattere anticipatorio, il regime previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618.

